

ISTITUTO LUIGI STURZO

STATUTO

Art. 1

L'Istituto "Luigi Sturzo", ente senza scopo di lucro fondato in Roma per volontà di amici ed estimatori di Luigi Sturzo, (allegato A) a perenne testimonianza del contributo di pensiero e di opere da Lui dato nel campo morale, politico, storico e sociologico, ha lo scopo di promuovere e incoraggiare, in Italia e all'estero, gli studi nel campo delle discipline umanistiche, con particolare riferimento alla sociologia ed alla storia.

Art. 2

Per realizzare il proprio scopo l'Istituto provvederà:

- a) a raccogliere, pubblicare e diffondere gli scritti di Luigi Sturzo e di altri studiosi di qualunque nazionalità attinenti agli studi di cui all'art. 1;
- b) a incrementare e valorizzare il patrimonio archivistico dell'Istituto riconosciuto di interesse nazionale ai sensi del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409;
- c) ad incrementare la biblioteca;
- d) a realizzare ricerche scientifiche, attività seminari e convegni di studio nelle materie di interesse dell'Istituto;
- e) a conferire premi che costituiscano segno di riconoscimento per l'opera compiuta da studiosi e a concedere borse di studio nei campi di ricerca che interessano l'Istituto;
- f) a sviluppare la cooperazione europea finalizzata alla valorizzazione di uno spazio culturale condiviso e a tal fine realizzare progetti di divulgazione dei risultati scientifici e di sensibilizzazione culturale rivolti ai giovani;
- g) a promuovere la formazione e la specializzazione, ivi compresa l'organizzazione di corsi di perfezionamento, con particolare riferimento alla conservazione dei patrimoni culturali nonché agli studi nel campo sociologico, storico e giuridico.

Esso potrà promuovere qualunque altra iniziativa che possa agevolare il raggiungimento degli scopi dell'Istituto e aderire ad organismi italiani ed esteri, quali Accademie e Istituti di cultura o Enti che ispirino la loro attività all'affermazione e alla difesa dei supremi valori della civiltà.

Art.3

Il patrimonio è costituito:

- dai beni conferiti a titolo di liberalità dai fondatori all'atto della costituzione;
- dalle elargizioni disposte da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell'Istituto.

Il finanziamento delle attività dell'Istituto viene assicurato:

- dai proventi dei beni mobili e immobili;
- dalle somme annualmente corrisposte a titolo di contributo dai soci o da terzi;
- dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato, dalle Regioni o da Enti pubblici in genere ivi compresi gli enti locali e territoriali;
- dai proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati per l'esplicazione delle attività istituzionali;
- dai proventi delle proprie iniziative e da ogni altra acquisizione per contributi, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti non specificamente destinati a incremento del patrimonio.

Art.4

Sono soci dell'Istituto i membri fondatori, i soci ordinari e i soci sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione nomina all'unanimità e a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione all'Assemblea, i soci sostenitori scegliendoli fra coloro (persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato) che contribuiscono al sostentamento dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei soci la nomina dei soci ordinari fra coloro (persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato) che con i loro studi e con la loro opera culturale hanno contribuito allo sviluppo dell'Istituto e che coltivano con particolare cura le discipline di cui all'art. 1.

Tenuto conto dell'interesse all'attiva partecipazione dei soci sostenitori e ordinari alle iniziative dell'Istituto, il Consiglio di Amministrazione potrà dichiarare decaduti dalla qualifica di soci coloro che non prendano parte direttamente o tramite un delegato ad almeno tre Assemblee consecutive, ovvero ad almeno due Assemblee consecutive senza giustificato motivo.

I membri fondatori, i soci sostenitori e i soci ordinari non possono superare complessivamente il numero di sessanta.

I membri fondatori, i soci sostenitori e i soci ordinari fanno parte dell'Assemblea Generale dei membri dell'Istituto ed hanno ciascuno diritto ad un voto.

L'esclusione dei soci sostenitori e dei soci ordinari potrà essere disposta dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione esclusivamente per gravi motivi attinenti al decoro, al prestigio e alla rinomanza dell'Istituto.

Art. 5

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente emerito, se nominato;
- e) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) il Segretario generale;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri nominato dall'Assemblea.

Art. 6

L'Assemblea Generale dell'Istituto costituita dai membri fondatori, dai soci sostenitori e dai soci ordinari elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione nel numero complessivo di 11 scegliendoli fra i membri della stessa Assemblea Generale. L'Assemblea Generale dei membri fondatori, soci sostenitori e soci ordinari è convocata dal Presidente dell'Istituto in seduta ordinaria, entro il mese di marzo per l'esame della relazione del Presidente sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente e del relativo bilancio consuntivo, nonché per la approvazione del bilancio preventivo deliberato dal Consiglio.

Potranno essere deliberati su proposta del Consiglio di Amministrazione regolamenti di esecuzione del presente Statuto.

Per le riunioni dell'Assemblea Generale in prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, purché convocate a distanza di almeno 24 ore rispetto alla prima, sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio mediante delega individualmente sottoscritta.

Ogni socio potrà ricevere un massimo di due deleghe.

Le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

La delega non è valida in caso di votazione segreta concernente persone.

Le modifiche dello Statuto, anche in seconda convocazione, dovranno essere approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno la metà dei soci e con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione ha la durata di cinque anni e resta in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del nuovo Consiglio. Qualora venisse a mancare un componente del Consiglio, l'Assemblea Generale elegge il successore in occasione della sua seduta annuale. Il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

I consiglieri che scadono dalla carica possono essere rieletti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con l'intervento di almeno sette membri e a maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Presidente emerito.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a tutti gli atti necessari all'attività dell'Istituto e al raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto; predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera i regolamenti interni; assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Segretario generale dell'Istituto.

Art. 8

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Istituto, informandone per la ratifica il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento momentaneo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione deve essere fatta almeno tre volte l'anno o in tutti i casi di urgenza e necessità su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di quattro membri del Consiglio.

Il Presidente può delegare alcune sue specifiche funzioni al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia momentaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 9

Il Segretario generale coadiuva il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio di Amministrazione nella gestione dell'Istituto; è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Segretario generale esegue le disposizioni date dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione; provvede a tutti gli atti obbligatori che non spettino ad altri organi; propone i provvedimenti e le iniziative che ritenga utili all'Istituto; sospende i dipendenti di cui propone il licenziamento per motivi disciplinari.

Svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, verbalizzando le adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio stesso.

Art.10

Il controllo dell'amministrazione dell'Istituto è esercitato da un Collegio di cinque revisori dei conti di cui tre effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale dei soci: i revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Art. 11

L'attività annuale dell'Istituto va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno di esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori e messo a disposizione dei soci, presso la sede dell'Istituto, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Istituto oltre ai libri e alle scritture prescritte dalla legge, conserva i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti.

I libri dell'Istituto sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. Le copie richieste sono fatte dall'Istituto a spese del richiedente.

Art. 12

In caso di scioglimento o di estinzione dell'Istituto per qualunque causa, il patrimonio, compresi i manoscritti, i libri e le altre pubblicazioni, verrà devoluto ad altro Ente di analoga natura che l'Assemblea dei soci crederà opportuno designare.

Art.13

La risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra Soci e Soci e tra Soci ed Istituto è demandata dal Consiglio di Amministrazione ad un collegio di tre Probiviri i quali durano in carica cinque anni, i cui membri possono essere riconfermati.

Il collegio dei Probiviri è competente a deliberare sull'impugnativa proposta dal socio escluso avverso la delibera di esclusione.

Art. 14

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme vigenti in materia per le associazioni riconosciute.